

Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Gli ufficiali giudiziari sono competenti per la notifica degli atti.

Su questo sito è possibile reperire un ufficiale giudiziario:

<http://www.huissier.lu/members.php>

I cancellieri delle giurisdizioni sono competenti in materia di comunicazione degli atti.

Le relative informazioni si trovano su questo sito:

<http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html>

Il ministero della giustizia non ha alcuna competenza in materia. Ad esso non va indirizzata nessuna lettera o nessun documento di notifica e di comunicazione degli atti.

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Su questo sito è possibile reperire un ufficiale giudiziario:

<http://www.huissier.lu/members.php>

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi di ricezione disponibili:

posta ordinaria, posta elettronica, fax, telefono.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Francese e tedesco.

Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è il *Parquet Général auprès de la Cour supérieure de Justice* (Procura generale presso la Corte superiore di giustizia).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Recapito postale: L-2080 Luxembourg

Tel. (352) 47 59 81-336

Fax (352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Conoscenze linguistiche: francese e tedesco

Il ministero della giustizia non ha alcuna competenza in materia e ad esso non va indirizzata nessuna lettera o nessun documento di notifica e di comunicazione degli atti.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Il Lussemburgo accetta che il modulo relativo al certificato (modulo standard) possa essere compilato, oltre che in francese, anche in tedesco.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

Il Lussemburgo indica che conformemente alla sua legislazione un documento deve essere notificato e comunicato entro un termine determinato come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 3 e dall'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007.

Quando l'atto è trasmesso per **notifica**, la relata di notifica deve indicare la data della notifica pari al giorno in cui la notifica è stata effettuata nei confronti del destinatario, al suo domicilio o nel giorno di deposito dell'atto presso il domicilio del destinatario.

Se il destinatario rifiuta di accettare la copia dell'atto oggetto della notifica, l'ufficiale giudiziario lo menziona nella relata di notifica. In tal caso la notifica si ritiene compiuta il giorno in cui l'atto è stato presentato al destinatario.

Se la persona cui l'atto deve essere notificato non ha né un domicilio né una residenza conosciuti, l'ufficiale giudiziario redige un processo verbale nel quale menziona gli atti che egli ha posto in essere per la ricerca del destinatario della notifica. La redazione del processo verbale equivale alla notifica dell'atto.

Quando l'atto è trasmesso per **comunicazione**, il Lussemburgo applica un sistema di doppia data.

In effetti, la data che deve essere considerata per quanto riguarda il mittente dell'atto è diversa dalla data da considerarsi per quanto riguarda il destinatario dell'atto stesso.

Per quanto riguarda il mittente, fa fede come data di comunicazione la data in cui l'atto è stato spedito.

Per quanto riguarda il destinatario la data in cui ha avuto luogo la consegna che vale quale data di comunicazione.

Se il destinatario rifiuta di accettare la lettera raccomandata, il postino ne fa menzione sull'avviso di ricevimento ed invia la lettera raccomandata corredata dell'avviso di ricevimento. In questo caso la comunicazione si ritiene compiuta il giorno della presentazione della lettera raccomandata al destinatario.

Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Il Lussemburgo accetta che il modulo relativo certificato possa essere compilato oltre che in francese anche in tedesco.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

L'importo del diritto forfettario unico ammonta a 138 euro.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Il Lussemburgo si dichiara contrario alla possibilità che i suoi agenti diplomatici consolari procedano direttamente, sul territorio o di un altro Stato membro, a notificare o comunicare atti giudiziari o extragiudiziali. Il Lussemburgo si oppone altresì a che agenti diplomatici e consolari di altri Stati membri si avvalgano di questa facoltà sul proprio territorio, tranne ove l'atto vada notificato o comunicato a un cittadino dello Stato membro mittente.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Il Lussemburgo accetta la notifica o la comunicazione diretta conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1393/2007.

Il ministero della giustizia non ha alcuna competenza in materia. Nessun documento di notifica o di comunicazione degli atti deve essere inviato al ministero della giustizia.

Gli ufficiali giudiziari sono competenti per la notifica degli atti.

L'ufficiale giudiziario nello Stato membro richiesto non è responsabile della regolarità della forma e del contenuto dell'atto che gli è stato trasmesso direttamente dalla persona interessata. Egli è responsabile soltanto delle formalità e delle modalità di notifica che applicherà nello Stato membro richiesto.

Potete cercare un ufficiale giudiziario sul questo sito:

<http://www.huissier.lu/members.php>

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Il Lussemburgo dichiara che, nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, i giudici lussemburghesi possono decidere la sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 19, il Lussemburgo precisa che la domanda intesa a rimuovere la preclusione può essere dichiarata irricevibile qualora essa non sia presentata entro un termine ragionevole, valutato discrezionalmente dal giudice a decorrere dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza della decisione o a decorrere dal momento in cui è cessata l'impossibilità di agire, senza poter essere presentata oltre un anno dalla notifica della decisione.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

/

Ultimo aggiornamento: 24/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.